ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE
Elisabetta "Betty" Pierazzo

Regolamento delle riunioni in modalità telematica

(in applicazione delle normative sulla dematerializzazione e sulla semplificazione in materia di organi collegiali)
DELIBERA N. 19 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 26.05.2025

Introduzione

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni sulla dematerializzazione e alle normative vigenti in materia di lavoro a distanza e sicurezza sul lavoro.

La redazione del presente regolamento si fonda sulle disposizioni contenute nel CCNL comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, con particolare riferimento all'art. 44, comma 6, che prevede la possibilità di svolgimento a distanza delle seguenti attività:

- Le due ore di programmazione didattica collegiale dei docenti della scuola primaria
- Le riunioni collegiali non deliberative
- I gruppi di lavoro per l'inclusione
- Le riunioni di informazione alle famiglie

È importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 44, comma 6 del CCNL, non è ammesso lo svolgimento a distanza di attività che rivestano carattere deliberativo.

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni telematiche degli organi collegiali della nostra istituzione scolastica. L'orientamento dell'istituto è quello di privilegiare la modalità in presenza, fatta salva la possibilità di prevedere lo svolgimento a distanza delle riunioni sopra descritte in premessa.

Articolo 2 - Definizione di riunione telematica

Per riunione telematica si intende un incontro degli organi collegiali svolto attraverso strumenti di videoconferenza. Questa modalità può realizzarsi sia con tutti i partecipanti collegati da remoto, sia in forma mista, con alcuni membri presenti fisicamente nella sede dell'incontro e altri collegati da luoghi diversi.

Articolo 3 - Requisiti e strumenti per le riunioni telematiche

Per garantire il corretto svolgimento delle riunioni telematiche è fondamentale che ogni partecipante disponga di una connessione internet stabile e di un dispositivo dotato di

webcam e microfono. L'accesso alle riunioni per i docenti avviene esclusivamente attraverso l'account istituzionale, utilizzando la piattaforma di videoconferenza adottata dalla scuola.

L'accesso alle riunioni da parte dei genitori, deve avvenire attraverso l'uso dell'account istituzionale del figlio, dando la possibilità in via eccezionale, previa comunicazione alla scuola, di collegamento con account personale.

Agli esperti esterni è data la possibilità di collegamento con account personale.

La sicurezza delle riunioni è garantita attraverso l'utilizzo di credenziali personali e il divieto di condivisione dei link di accesso con persone non autorizzate. È inoltre vietata la registrazione non autorizzata delle riunioni, per tutelare la privacy di tutti i partecipanti.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento

In considerazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e del fatto che tali riunioni costituiscono orario di servizio, si precisano le modalità di svolgimento:

- comunicazione, entro 2 giorni dall'incontro, della volontà di svolgere l'incontro in modalità online alla segreteria (veic86600a@istruzione.it), al docente vicario e al referente di plesso
- preferibilmente il team/gruppo di lavoro si riunisce totalmente in modalità online. In alcuni casi è ammessa la modalità mista.
- il coordinatore dell'incontro invia a tutti i membri dell'organo collegiale una comunicazione contenente data, orario, ordine del giorno e link per l'accesso alla videoconferenza. Quando necessario, alla convocazione vengono allegati i documenti utili per la discussione.
- Durante lo svolgimento della riunione, il coordinatore verifica la presenza e coordina gli interventi dei partecipanti. Ogni membro può richiedere la parola utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma. La discussione deve svolgersi in modo ordinato, garantendo a tutti la possibilità di intervenire.

Articolo 5 – Registrazione delle riunioni

Di norma non è prevista la registrazione delle riunioni. Ove per qualche motivo si rendesse necessaria la registrazione della riunione questa potrà avvenire esclusivamente ad opera dell'istituto scolastico previa acquisizione del consenso di tutti i partecipanti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Chiunque dei partecipanti, su richiesta, potrà chiedere di avere accesso alla registrazione, ove effettuata, senza la possibilità di farne copia, nel rispetto della privacy e delle normative vigenti
2. La registrazione sarà conservata per un periodo non superiore a un mese, salvo specifiche e documentate motivazioni che giustifichino una proroga di tale termine.

In linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), qualsiasi dato personale raccolto attraverso registrazioni autorizzate sarà trattato con la massima riservatezza, utilizzato esclusivamente per le finalità specificate nel consenso e conservato in modo sicuro.

E’ severamente vietato effettuare registrazioni audio o video delle riunioni degli organi collegiali dell'istituto senza il preventivo consenso esplicito di tutti i partecipanti

Articolo 6 - Comportamento durante le riunioni

Per garantire l'efficacia delle riunioni telematiche, è importante che tutti i partecipanti seguano alcune regole basilari di comportamento. È richiesto di collegarsi puntualmente all'orario stabilito, mantenere la webcam accesa - per garantire l'identificazione e la partecipazione attiva - e disattivare il microfono quando non si sta intervenendo per evitare interferenze audio.

I partecipanti sono tenuti a garantire la riservatezza della riunione, collegandosi da luoghi appropriati e evitando la presenza di persone non autorizzate. È importante mantenere un comportamento professionale e rispettoso, come si farebbe durante una riunione in presenza.

Articolo 7 - Attività deliberative

In conformità con quanto stabilito dall'art. 44, comma 6 del CCNL comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, non è consentito lo svolgimento a distanza di attività che rivestano carattere deliberativo, salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito definite a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali. Pertanto, le riunioni telematiche sono da intendersi esclusivamente come momenti di confronto, discussione, programmazione e condivisione di informazioni.

Qualora il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovesse emanare specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività deliberative a distanza, il presente regolamento sarà integrato con le relative procedure operative.

Articolo 8 - Verbalizzazione delle riunioni

Il segretario verbalizzante ha il compito di redigere un verbale dettagliato della riunione, che deve includere l'indicazione dei presenti e degli assenti, l'orario di inizio e fine della seduta, gli argomenti trattati e la sintesi delle discussioni. Il verbale deve anche registrare eventuali problemi tecnici che abbiano influito sullo svolgimento della riunione.

Articolo 9 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento può comportare:

- Responsabilità disciplinare
- Esclusione dalle riunioni telematiche
- Eventuali responsabilità civili e penali
- Segnalazione alle autorità competenti

Articolo 10 - Tutela della privacy e della sicurezza

La tutela della privacy e della sicurezza durante le riunioni telematiche è di fondamentale importanza. È severamente vietato registrare le riunioni senza autorizzazione, diffondere materiali riservati o permettere l'accesso a persone non autorizzate. Tutti i partecipanti sono

tenuti a utilizzare dispositivi protetti e a segnalare immediatamente eventuali violazioni della sicurezza al Dirigente Scolastico e al responsabile della privacy.

Articolo 11 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo on line del sito web istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente/atti generali/ disposizioni generali. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente in materia. Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto quando necessario, previa informazione a tutte le componenti scolastiche.

Articolo 12 - Validità

Il presente regolamento ha validità a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Istituto, garantendo un'adeguata informazione a tutte le componenti scolastiche. Le modifiche saranno rese note attraverso la pubblicazione all'albo on line del sito web istituzionale.